

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
ENRICO SIGFRIDO DEDOLA

Sentenza n. 9423/2023
Depositata il 12/07/2023
Il Segretario
ROSELLA PANUZZO

Il Presidente
GIUSEPPE DI MARTINO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 20/06/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore
IADECOLA ARTURO, Giudice

in data 20/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 12897/2022 depositato il 13/10/2022

proposto da

Difeso da

Silvia Caradonna - CRDSLV81D56H501J
Sebastiano Russo - RSSSST73D29A662H

ed elettivamente domiciliato presso silviacaradonna@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via Gaezar 00142 Roma RM

Difeso da

Adriana Canzio - CNZDRN75B41L049Y

ed elettivamente domiciliato presso canzio.adriana@oravta.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720210072134008000 REGISTRO 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Svolgimento del processo

██████████ ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2021 0072134008 000, notificata il 4 luglio 2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto il versamento della somma di € 51.614,35 comprensiva di interessi e sanzioni con la dicitura “*controllo tasse e imposte indirette anno 2017*”.

Con un primo motivo ha dedotto la nullità dell’atto per “*totale ed insanabile carenza di motivazione*”, lamentando non solo di non avere mai ricevuto prima alcun avviso bonario o avviso di accertamento, ma anche che le ragioni della pretesa non erano state affatto chiarite, in contrasto con la giurisprudenza consolidata sul punto, qualora la cartella di pagamento costituisca il primo atto portato a conoscenza del contribuente.

Con il secondo motivo ha sostenuto l’inesistenza della cartella di pagamento per inesistenza della sua notifica in difetto di firma digitale.

Con il terzo motivo ha ulteriormente dedotto l’inesistenza del processo notificatorio per essere stata la cartella impugnata inviata da un indirizzo PEC non presente negli elenchi pubblici, richiamando giurisprudenza a supporto della tesi ed escludendo l’applicabilità dell’art. 156 c.p.c.

Dopo avere eccepito “*l’intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa erariale, essendo decorso il termine triennale per il relativo accertamento*”, ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per la condanna dell’ufficio al pagamento delle spese, da distrarsi.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito del tributo e in ordine alle vicende riguardanti la notifica dell’atto impositivo, procedendo alla chiamata in causa dell’ente impositore e comunque sostenendo l’infondatezza delle censure riguardanti la redazione e la notifica della cartella impugnata.

Parte ricorrente ha quindi depositato due distinte memorie illustrative nelle quali ha riportato integralmente, sia pure con qualche lieve differenza grafica, il ricorso introduttivo, anche evidenziando l’assenza di qualsiasi prova in ordine alla notifica degli atti asseritamente sottesi alla cartella impugnata e di avere acquistato l’immobile di proprietà il 13 febbraio 2017, di guisa che il termine di decadenza sarebbe comunque spirato il 13 febbraio 2020.

La Direzione provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate, ente che risulta avere operato l'iscrizione a ruolo poi posto in riscossione dal concessionario, seppure ritualmente chiamata in causa, non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che si espongono di seguito.

Risulta assorbente rispetto alle ulteriori questioni devolute il rilievo che, stante la mancata partecipazione al presente giudizio dell'ente impositore, seppure ritualmente chiamato in causa dall'agente della riscossione, è rimasta priva di dimostrazione la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro oggetto del giudizio.

Tanto integra la violazione della sequenza procedimentale necessaria per poter adottare atti della riscossione come la cartella di pagamento impugnata, in ordine alla cui emissione difettavano dunque i presupposti di legge, di guisa che il ricorso deve essere accolto.

Osserva, tuttavia, la Corte che le spese del giudizio vanno poste a carico della sola Direzione provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate, in quanto l'agente della riscossione si è limitato a dare esecuzione alla (indimostrata) pretesa avanzata dall'ente impositore, non potendo sindacarla in alcun modo, con la conseguenza che nei suoi confronti possono essere compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; condanna la Direzione provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Sebastiano Russo e Silvia Caradonna; compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Roma, 20 giugno 2023

L'estensore

Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente

Giuseppe Di Martino